

# **Ordinanza sulla commissione federale incaricata di valutare l' idoneità alla terapia dei criminali internati a vita**

## **Rapporto esplicativo**

RS .....

2012-.....

## **Indice**

<b>1. Situazione iniziale</b>	<b>3</b>
<b>2. Livello normativo e forma</b>	<b>3</b>
<b>3. Qualifica legale della Commissione peritale e condizioni giuridiche generali</b>	<b>3</b>
<b>4. Osservazioni generali sulle commissioni extraparlamentari</b>	<b>3</b>
<b>5. Struttura e contenuto dell'ordinanza</b>	<b>4</b>
<b>5.1. Sezione 1: Statuto e compiti</b>	<b>4</b>
<b>5.2. Sezione 2: Composizione e nomina</b>	<b>6</b>
<b>5.3. Sezione 3: Organizzazione e funzionamento</b>	<b>7</b>
<b>5.4. Sezione 4: Protezione dei dati e del segreto</b>	<b>12</b>
<b>5.5. Sezione 5: Indennità</b>	<b>13</b>
<b>5.6. Sezione 6: Disposizioni finali</b>	<b>13</b>
<b>6. Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale</b>	<b>13</b>

## **1. Situazione iniziale**

Il 1° agosto 2008 sono entrate in vigore le modifiche del Codice penale svizzero (CP)<sup>1</sup> tese a concretare l'articolo 123a della Costituzione federale (Cost.)<sup>2</sup> sull'internamento a vita di criminali sessuali o violenti estremamente pericolosi e refrattari alla terapia. Secondo l'articolo 64c capoverso 1 CP, l'autorità competente esamina, d'ufficio o su richiesta, se sono date nuove conoscenze scientifiche che consentono di dimostrare che il criminale può essere curato in modo tale da non costituire più un pericolo per la collettività. L'autorità decide fondandosi sul rapporto della Commissione peritale federale incaricata di valutare l'idoneità alla terapia dei criminali internati a vita. La valutazione centralizzata presso una commissione federale intende garantire un'attuazione uniforme del diritto penale sull'internamento a vita.

## **2. Livello normativo e forma**

L'articolo 387 capoverso 1<sup>bis</sup> CP incarica il Consiglio federale di emanare un'ordinanza che disciplini la nomina dei membri della Commissione e la loro retribuzione nonché la procedura e l'organizzazione interna.

## **3. Qualifica legale della Commissione peritale e condizioni giuridiche generali**

Il Codice penale prevede la costituzione di una Commissione peritale e il suo disciplinamento in un'ordinanza<sup>3</sup>. Istituita sotto forma di commissione extraparlamentare secondo gli articoli 57a e seguenti (in particolare art. 57b lett. a) della legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA)<sup>4</sup>, la Commissione peritale è concepita come commissione consultiva ai sensi dell'articolo 8a capoverso 2 dell'ordinanza sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA)<sup>5</sup>. Pertanto, le valutazioni della Commissione peritale non sono impugnabili; sono invece impugnabili in giudizio le decisioni delle autorità esecutive che si fondano su dette valutazioni.

## **4. Osservazioni generali sulle commissioni extraparlamentari**

Le commissioni extraparlamentari sono istituite dal Consiglio federale e di norma non contano più di 15 membri. Tenuto conto dei loro compiti, le commissioni devono rappresentare in modo equilibrato i due sessi, le lingue, le regioni, i gruppi di età e i gruppi d'interesse. I membri e il presidente sono nominati dal Consiglio federale per quattro anni (art. 57c e 57e LOGA).

1 RS 311.0.

2 RS 101.

3 Cfr. n. 1 e 2.

4 RS 172.010.

5 RS 172.010.1.

La durata della funzione è limitata a 12 anni. In singoli casi motivati, il Consiglio federale può prolungarla sino a 16 anni al massimo (art. 8i OLOGA). I membri delle commissioni indicano le loro relazioni d' interesse prima della loro nomina (art. 57f LOGA e art. 8f OLOGA).

## **5. Struttura e contenuto dell'ordinanza**

Il Consiglio federale ha illustrato i compiti, il funzionamento e la composizione della Commissione peritale nel messaggio concernente l'attuazione dell'articolo 123a Cost. relativo all'internamento a vita di criminali estremamente pericolosi<sup>6</sup>. Il presente avamprogetto di ordinanza concreta le disposizioni in materia nonché quelle contenute nella LOGA e nell'OLOGA.

### **5.1. Sezione 1: Statuto e compiti**

#### **Articolo 1 Statuto**

L'articolo 1 disciplina lo statuto della Commissione peritale federale incaricata di valutare l' idoneità alla terapia dei criminali internati a vita. La Commissione peritale è concepita come commissione consultiva e sotto il profilo amministrativo è integrata nel Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP). L'articolo 8 dell'ordinanza sull'organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia<sup>7</sup> è adeguato di conseguenza. La Commissione peritale espleta le proprie funzioni in piena autonomia e quindi non opera su istruzione. I suoi membri esercitano il loro mandato a titolo personale.

#### **Articolo 2 Compiti**

La Commissione peritale non può intervenire di propria iniziativa. L'incarico di valutazione le è conferito dalla competente autorità cantonale di esecuzione delle pene, che agisce su richiesta della persona internata a vita o d'ufficio. Fondandosi sul rapporto non impugnabile della Commissione peritale, l'autorità cantonale di esecuzione decide se sottoporre il criminale a una terapia. La decisione dell'autorità cantonale è impugnabile conformemente al diritto cantonale applicabile. Tale impugnazione può contestare anche il rapporto della Commissione peritale.

#### **Articolo 2 lettera a**

Il compito principale della Commissione peritale consiste nell'esaminare, su mandato delle autorità cantonali di esecuzione delle pene, se sono date nuove conoscenze scientifiche in merito all' idoneità del criminale a sostenere una terapia ai sensi

<sup>6</sup> Messaggio concernente la modifica del Codice penale svizzero nella sua versione del 13 dic. 2002 (Attuazione dell'art. 123a della Costituzione federale relativo all'internamento a vita di criminali estremamente pericolosi), FF **2006**, 822 segg. (qui appresso: messaggio sull'attuazione).

<sup>7</sup> RS **172.213.1**.

dell'articolo 64c capoverso 1 CP. Nel messaggio sull'attuazione dell'articolo 123a Cost. il Consiglio federale osserva quanto segue: «La questione dell'esistenza di nuove conoscenze scientifiche non va disgiunta da quella della loro applicabilità al caso concreto. Entrambi gli aspetti dovrebbero pertanto essere di competenza della Commissione peritale federale. In tal modo si eviterebbero eventuali doppioni con la perizia psichiatrica successiva»<sup>8</sup>.

Questa ripartizione delle competenze è sensata: la valutazione dell'ideoneità terapeutica, chiesta da un internato a vita ad esempio cinque anni dopo l'ultima perizia sul suo stato di salute, non solo non avrebbe alcuna relazione con la prassi, ma si fonderebbe addirittura su una base incerta – poiché senza anamnesi – se la Commissione peritale non potesse prima sincerarsi delle attuali condizioni di salute dell'interessato. Non ha pertanto senso procedere alla valutazione in assenza delle pertinenti basi. Bastano d'altronde i motivi inerenti all'obbligo di diligenza dei medici (o dei periti) a giustificare la necessità di tenere conto dell'attuale stato di salute dell'interessato. Inoltre la perizia potrà fungere da base per l'eventuale esame futuro del successo terapeutico ai sensi dell'articolo 64c capoverso 3 CP.

Per questi casi l'obbligo di esaminare lo stato di salute risulta anche dal diritto internazionale, dato che secondo l'articolo 5 numero 4 della Convenzione del 4 novembre 1950<sup>9</sup> per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) ogni persona privata della libertà ha diritto di rivolgersi, a intervalli regolari, a un tribunale affinché questi decida se sussista ancora la situazione che ha dato adito alla carcerazione. Ovvorre verificare a intervalli regolari la legalità dell'arresto<sup>10</sup>. Tuttavia la Commissione peritale non deve esaminare lo stato di salute in ogni caso. Infatti, se ritiene che esso sia sufficientemente illustrato in una perizia recente, può rinunciare e valutare direttamente l'ideoneità alla terapia fondandosi sugli atti.

In occasione della valutazione dell'ideoneità alla terapia, la Commissione peritale deve anche esprimersi in merito alla questione se «un determinato approccio terapeutico abbia buone probabilità di ridurre il rischio di commissione di reati gravi»<sup>11</sup>.

In merito all'interpretazione della nozione di nuove conoscenze scientifiche sull'ideoneità alla terapia si vedano le spiegazioni nel messaggio concernente l'iniziativa popolare «Internamento a vita per criminali sessuomani o violenti estremamente pericolosi e refrattari alla terapia»<sup>12</sup> e il messaggio sull'attuazione<sup>13</sup>.

<sup>8</sup> Messaggio sull'attuazione, pag. 822.

<sup>9</sup> RS 0.101.

<sup>10</sup> Sugli aspetti di diritto internazionale della valutazione dell'ideoneità alla terapia di criminali internati a vita si veda il messaggio concernente l'iniziativa popolare «Internamento a vita per criminali sessuomani o violenti estremamente pericolosi e refrattari alla terapia», FF 2001, pag. 3086 seg. (qui appresso: messaggio sull'iniziativa popolare).

<sup>11</sup> Messaggio sull'attuazione, pag. 823.

<sup>12</sup> Messaggio sull'iniziativa popolare, pag. 3081 seg. e 3087.

<sup>13</sup> Messaggio sull'attuazione, 823 seg.

## **Articolo 2 lettere b-d**

Fondandosi sulla sua attività pratica e la sua esperienza, la Commissione peritale sostiene le autorità competenti con proposte e osservazioni riguardo ad atti normativi in materia di internamento a vita (art. 2 lett. b). Redige inoltre un rapporto annuale sulla propria attività all'attenzione del DFGP (art. 2 lett. c) e informa il pubblico periodicamente, almeno ogni due anni, su questioni generali inerenti al proprio campo di attività, in particolare su nuove conoscenze scientifiche e sulle ulteriori necessità di ricerca (art. 2 lett. d).

## **5.2. Sezione 2: Composizione e nomina**

### **Articolo 3 Composizione**

#### **Articolo 3 capoverso 1**

La Svizzera non dispone di un numero illimitato di specialisti idonei come membri della Commissione peritale. L'appartenenza a una commissione cantonale (o di un concordato cantonale) per la valutazione della pericolosità di criminali non esclude tuttavia la possibilità di essere eletti nella Commissione peritale federale, anche se in singoli casi può costituire un motivo di ricusazione<sup>14</sup>. Secondo l'articolo 57f LOGA l'appartenenza a una commissione deve essere resa pubblica poiché costituisce una relazione d'interesse.

Nel caso delle commissioni chiamate a valutare questioni inerenti alla pericolosità e all' idoneità alla terapia di criminali, la ricusazione costituisce un notevole problema pratico. Nel messaggio sull'attuazione dell'articolo 123a Cost., il Consiglio federale aveva proposto una Commissione peritale comprendente dai cinque ai sette membri<sup>15</sup>. Poiché la Commissione peritale non è incaricata soltanto di valutare le nuove conoscenze scientifiche, bensì anche di applicarle ai casi concreti, è presumibile che al momento della valutazione di una persona internata a vita molti specialisti si siano già occupati in precedenza di tale persona. Poiché i criminali pericolosi sono già stati sottoposti a perizia<sup>16</sup> e probabilmente curati da diversi esperti<sup>17</sup>, si pone il problema della parzialità e di conseguenza della ricusazione. La Commissione peritale deve pertanto essere composta da un numero sufficiente di specialisti, poiché altrimenti in singoli casi potrebbe trovarsi nell'impossibilità di agire e di decidere. Se la Commissione è composta di dieci membri, sarebbe possibile costituire un comitato<sup>18</sup> per la valutazione di un caso concreto, anche se la metà dei membri fosse tenuta a ricusarsi. Nella piccola Svizzera la ricusazione della metà dei membri non è un'ipotesi inverosimile. Pertanto, in deroga a quanto previsto originariamente, si propone di nominare dieci membri.

<sup>14</sup> Per maggiori dettagli sui motivi di ricusazione cfr. il commento all'art. 8.

<sup>15</sup> Messaggio sull'attuazione, pag. 823.

<sup>16</sup> P. es. per l'esame dell'imputabilità o per l'ordine di misure.

<sup>17</sup> In particolare in caso di autori recidivi.

<sup>18</sup> Cfr. art. 7.

### **Articolo 3 capoverso 2**

La Commissione peritale deve avere un orientamento puramente scientifico<sup>19</sup>. I suoi membri devono quindi disporre delle necessarie competenze nel settore della psichiatria forense o in quello terapeutico oppure essere attivi nella ricerca scientifica. Possono aver ottenuto tali competenze attraverso una lunga esperienza o in cicli di studi specialistici. Tali offerte di formazione sono relativamente nuovi e vengono offerti soltanto da pochi anni.

### **Articolo 3 capoverso 3**

Poiché in Svizzera gli specialisti a disposizione sono relativamente pochi, possono essere nominati nella Commissione peritale anche esperti stranieri.

### **Articolo 4 Nomina**

I membri e il presidente della Commissione peritale sono nominati dal Consiglio federale su istanza del DFGP (art. 4 cpv. 1). Nella nomina, oltre a tenere conto della rappresentazione equilibrata delle competenze specifiche, il Consiglio federale deve osservare anche le prescrizioni degli articoli 57e capoverso 2 LOGA nonché 8c e 8c<sup>bis</sup> OLOGA, secondo cui occorre garantire una rappresentanza equilibrata dei due sessi e delle lingue nazionali.

Nelle commissioni altamente specializzate la limitazione della carica non è esente da problemi. Secondo l' articolo 8i OLOGA la durata della carica è limitata a 12 anni; in casi debitamente motivati, il Consiglio federale può prolungarla sino a 16 anni al massimo. Questa durata dovrebbe garantire che sia a disposizione un numero sufficiente di specialisti in grado di subentrare agli uscenti.

I Cantoni possono proporre candidati al DFGP.

## **5.3. Sezione 3: Organizzazione e funzionamento**

La sezione 3 comprende regole generali fondamentali per i diversi organi della Commissione peritale e per la loro organizzazione. Inoltre disciplina per grandi linee il lavoro dei comitati.

### **Articolo 5 Regolamento**

Vista l' indipendenza della Commissione peritale<sup>20</sup> ci si limita a un disciplinamento minimale. La Commissione disciplina le sue attività in un regolamento interno, nella misura in cui non siano disciplinate dalla presente ordinanza. Il regolamento interno può in particolare delegare compiti organizzativi e amministrativi al presidente o alla segreteria.

<sup>19</sup> Messaggio sull' attuazione, pag. 906.

<sup>20</sup> Art. 1 cpv. 3.

## Articolo 6 Presidenza

Il presidente ha il compito di dirigere la Commissione peritale. Vi rientrano in particolare la direzione delle riunioni e l' istituzione dei comitati<sup>21</sup>. Il presidente rappresenta inoltre la Commissione peritale nei confronti del pubblico e delle autorità federali e cantonali. Può farsi rappresentare dal vicepresidente.

## Articolo 7 Comitato

### Articolo 7 capoverso 1

L' avamprogetto propone un sistema fondato sui comitati come d' uso anche nelle commissioni peritali per la valutazione della pericolosità di criminali. I comitati stilano i rapporti sulle nuove conoscenze scientifiche relative all' idoneità alla terapia di criminali internati a vita e li trasmettono all' autorità richiedente.

Poiché il numero dei casi da giudicare non sarà probabilmente mai particolarmente alto, la scelta del sistema dei comitati non è dovuta in primo luogo a ragioni di efficienza. La scelta è invece riconducibile soprattutto al problema della ricusazione: un membro della commissione che si è già occupata in precedenza del caso da valutare deve ricusarsi per evitare il sospetto di parzialità. Se si rinunciasse al sistema dei comitati, l' eventuale ricusazione di alcuni membri della Commissione peritale, probabilmente piuttosto frequente, significherebbe che soltanto una parte dei membri – e quindi in pratica un comitato, composto tuttavia da un numero incostante di membri – possa decidere in merito all' idoneità alla terapia. Ciò avrebbe lo svantaggio che i rapporti verrebbero redatti da una commissione incostante e sarebbe difficile garantire l' uniformità dei processi interni.

Il numero dei membri della Commissione peritale che adotta le decisioni deve essere limitato sia verso il basso *che* verso l' alto. Il sistema dei comitati garantisce che i rapporti – e quindi le risposte alla questione delle nuove conoscenze scientifiche sull' idoneità alla terapia – siano redatti da un organo composto da un numero costante e consistente di membri. Per questi motivi il sistema dei comitati appare appropriato.

Spetterà al regolamento interno disciplinare i dettagli della procedura d' adozione dei singoli rapporti. È ad esempio ipotizzabile un sistema fondato su relatori, alla stregua di quanto previsto per molte commissioni e tribunali. Tale sistema ha il vantaggio che il relatore accelera la procedura perché è il primo a dover esprimere un parere e può sottoporre proposte agli altri membri. Il direttore e gli altri membri del comitato esprimono il proprio parere su tali proposte. Un ulteriore vantaggio è che all' inizio i nuovi membri possono essere impiegati come «assistenti». In questo ruolo possono mettere a disposizione le proprie conoscenze scientifiche e approfittare nel contempo dell' esperienza dei loro colleghi.

<sup>21</sup> Cfr. art. 7.



### **Articolo 7 capoverso 2**

L'istituzione dei comitati è uno dei compiti principali del presidente, che deve designarne anche il direttore e i membri. Il direttore dirige le riunioni del comitato.

I rapporti sull' idoneità alla terapia vanno redatti da un comitato composto di cinque membri, in modo da garantire che il rapporto si fondi su una base sufficientemente ampia e l' autorità d' esecuzione possa farsi un' idea affidabile del peso della valutazione scientifica.

Nell' istituire un comitato vanno osservati i seguenti criteri: specializzazione, lingua della procedura, sesso. La direzione del comitato va affidata a specialisti con molta esperienza. Inoltre il presidente garantisce che i casi siano equamente attribuiti a tutti i membri della commissione, compreso il presidente stesso.

### **Articolo 8 Ricusazione**

#### **Articolo 8 capoverso 1**

L' applicazione severa della ricusazione è una condizione imprescindibile per la credibilità della perizia e quindi anche della Commissione peritale stessa.

Nel messaggio sull' attuazione dell' [dell' articolo 123a Cost.](#) il Consiglio federale si esprime come segue: «Dovrebbero ricusarsi – come nel caso della perizia – i membri della commissione che in precedenza si sono occupati direttamente, in qualità di assistenti o di terapeuti, della persona internata a vita e successivamente sottoposta a esame.»<sup>22</sup>. Una pertinente normativa è prevista dall' articolo 62d capoverso 2 secondo periodo CP (Misure terapeutiche stazionarie. Esame della liberazione e della soppressione), secondo il quale gli esperti e i rappresentanti della psichiatria non devono aver curato né assistito in altro modo l' autore<sup>23</sup>.

Il fatto che l' obbligo di ricusazione si fondi principalmente sulla cura terapeutica precedente è giustificato per ragioni pragmatiche. Proprio nel campo di attività della Commissione peritale sono tuttavia ipotizzabili situazioni in cui anche la partecipazione a una precedente perizia può rivelarsi problematica. È ad esempio possibile che un membro della Commissione peritale abbia redatto una perizia privata o di parte<sup>24</sup> nell' ambito del procedimento penale contro la persona in questione. Dato che un pregiudizio è presumibile se una persona ha partecipato alla medesima causa in altra veste<sup>25</sup>, nell' esempio citato l' attività precedente come perito di parte è difficilmente conciliabile con l' attività nella Commissione peritale indipendente e porterebbe pertanto alla ricusazione. Questi casi sono contemplati dalla fattispecie residuale dell' articolo 8. La Commissione peritale (o il comitato) è tuttavia libera di sentire gli specialisti che si sono già occupati del caso in esame, per chiedere precisazioni e integrazioni<sup>26</sup>.

<sup>22</sup> Messaggio sull' attuazione, pag. 823.

<sup>23</sup> Cfr. anche DTF 134 IV 289.

<sup>24</sup> Su incarico della difesa o dell' accusatore privato.

<sup>25</sup> Art. 56 lett. b del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ott. 2007 (Codice di procedura penale, CPP, RS 312.0).

<sup>26</sup> Art. 11 cpv. 1.

Se un membro del comitato ha motivo di ritenere di doversi ricusare, ne informa senza indugio il presidente.

### **Articolo 8 capoversi 2 e 3**

Il presidente deve valutare e osservare i motivi di ricusazione. Per evitare anche solo il sospetto di un pregiudizio, il capoverso 3 prevede che il presidente rinunci all' istituzione del comitato se esistono motivi di ricusazione nei suoi confronti. Il suo incarico è assunto dal vicepresidente e, se è ricusato anche quest' ultimo, dal membro della commissione più anziano per età.

### **Articolo 9 Decisioni**

#### **Articolo 9 capoverso 1**

La Commissione peritale delibera a maggioranza semplice. Negli affari che riguardano l' intera Commissione peritale (rapporti annuali, pareri in merito a progetti legislativi, ecc.) può deliberare se alla riunione o alla procedura per circolazione partecipano almeno sette membri. A parità di voti decide il presidente (cpv. 3).

La Commissione peritale è libera di prevedere riunioni plenarie (annuali o semestrali) con obbligo di presenza, di impiegare forme di comunicazione moderne, quali videoconferenze, o di ammettere decisioni per circolazione.

#### **Articolo 9 capoverso 2**

Anche il comitato delibera a maggioranza semplice. Ciò concerne ad esempio le decisioni in merito all' audizione di esterni o alla conclusione degli accertamenti nella procedura di rapporto. A parità di voti decide il direttore (cpv. 3).

Nel rapporto occorre illustrare in modo esaustivo e chiaro il parere del comitato all' attenzione dell' autorità di esecuzione delle pene chiamata a decidere del caso<sup>27</sup>. In occasione dell' adozione del rapporto, ogni membro del comitato deve esporre il proprio parere in merito al caso concreto. Il parere può anche consistere nell' astensione dal voto. Nel rapporto l' astensione deve tuttavia essere resa nota e spiegata. Una regola per le situazioni di stallo non è necessaria.

Vista l' importanza del compito del comitato, in occasione della discussione e dell' adozione di un rapporto è in linea di massima opportuna la presenza dei membri. Non è tuttavia necessaria la presenza fisica; il rapporto può essere discusso e adottato anche in videoconferenza o conferenza telefonica. Le decisioni per circolazione dovrebbero tuttavia essere consentite soltanto eccezionalmente.

### **Articolo 10 Rapporto**

Il rapporto funge da base per la decisione della competente autorità di esecuzione delle pene. Deve pertanto illustrare nel modo più esaustivo e chiaro possibile tutte le opinioni espresse dai membri del comitato. In tal modo si garantisce che l' autorità

<sup>27</sup> Cfr. art. 10.

competente si possa fare un quadro generale affidabile della situazione medica e terapeutica.

Il rapporto va redatto velocemente, entro circa sei mesi, e trasmesso alla competente autorità di esecuzione delle pene. Questo lasso di tempo è sufficiente se il comitato può decidere fondandosi sugli atti. Se invece occorrono ad esempio ampi accertamenti o vi sono motivi personali (motivi di ricasazione), la redazione del rapporto può richiedere più tempo.

L'interessato e l'autorità cui compete la decisione hanno il diritto di sapere chi ha partecipato alla redazione del rapporto. Oltre ai membri del comitato, vanno pertanto elencate tutte le persone che vi hanno contribuito. Nel rapporto va menzionata anche l'eventuale richiesta dell'interessato di essere sentito.

Il risultato della votazione va indicato in ogni caso. Se il rapporto non è adottato all'unanimità, vanno illustrati tutti i pareri divergenti – comprese eventuali astensioni dal voto – con le pertinenti motivazioni.

Per garantire l'«unità di dottrina» in seno alla Commissione peritale, i rapporti redatti dai comitati devono essere accessibili a tutti i membri della Commissione. Le modalità vanno stabilite nel regolamento<sup>28</sup>.

## **Articolo 11 Competenze**

### **Articolo 11 capoverso 1**

Nella valutazione di un caso concreto, la Commissione peritale (o il comitato) si basa soprattutto sugli atti trasmessi dall'autorità competente. Tuttavia la Commissione deve avere la possibilità di procedere autonomamente agli accertamenti necessari e sentire il parere di autorità, istituzioni e persone, ad esempio autori di perizie precedenti, commissioni che si sono già occupate della causa, ex operatori dell'assistenza riabilitativa, medici curanti, imprese farmaceutiche, ecc.

Fatte salve disposizioni divergenti del diritto procedurale cantonale, le istituzioni e le persone invitate non possono essere obbligate a collaborare, a differenza di quanto previsto ad esempio in un procedimento penale (sotto comminazione di pena). Le istituzioni o le persone possono pertanto rifiutarsi parzialmente o del tutto di collaborare per motivi legati al segreto d'ufficio, professionale o d'affari oppure per altri motivi. Manca inoltre – sempre fatto salvo il diritto cantonale – un obbligo di dire la verità.

Non è necessaria una partecipazione formale della richiedente autorità di esecuzione delle pene. Ciò risulta anche dall'indipendenza della Commissione peritale. La partecipazione formale è tuttavia necessaria se la Commissione peritale intende esercitare la coazione amministrativa – per quanto prevista dal diritto cantonale applicabile –, ad esempio convocando l'interessato. Spetta infatti alla competente autorità cantonale di esecuzione delle pene emanare la pertinente decisione.

<sup>28</sup> Art. 5.

La Commissione peritale o il comitato decidono in merito alla necessità di consultare specialisti esterni.

### **Articolo 11 capoverso 2**

Se, a causa dell' assenza delle pertinenti competenze all' interno della Commissione peritale, occorrono traduzioni o altri accertamenti (p. es. perizie farmacologiche) da parte di esterni, la Commissione o il comitato decide a chi affidarli.

### **Articolo 11 capoverso 3**

L' interessato può essere sentito su sua richiesta o su invito del comitato, che decide in modo definitivo in merito a un' eventuale richiesta. L' interessato non può impugnarla; può ricorrere soltanto contro la decisione dell' autorità di esecuzione delle pene.

Si può rinunciare a sentire l' interessato se è palese che non è necessario; ad esempio se lo stato di salute attuale è già sufficientemente accertato in una perizia di un altro servizio indipendente o se per rispondere a quanto richiesto non è rilevante lo stato di salute attuale, bensì soltanto i progressi sotto il profilo medico.

### **Articolo 12 Segreteria**

La segreteria è diretta dall' Ufficio federale di giustizia e svolge funzioni amministrative e organizzative; sottostà alle direttive del presidente. Ai compiti menzionati nell' ordinanza se ne possono aggiungere altri definiti nel regolamento. Nell' elaborazione di rapporti medici, pareri e raccomandazioni la segreteria fornisce esclusivamente sostegno amministrativo.

## **5.4. Sezione 4: Protezione dei dati e del segreto**

### **Articolo 13 Protezione dei dati**

Se necessario per l' adempimento dei propri compiti, la Commissione peritale può trattare dati personali, compresi quelli degni di particolare protezione secondo la legge federale sulla protezione dei dati (LPD)<sup>29</sup>.

### **Articolo 14 Esclusione del pubblico e segreto d' ufficio**

Le deliberazioni e le riunioni della Commissione peritale e dei comitati non sono pubbliche.

I membri sono soggetti al segreto d' ufficio secondo l' articolo 320 CP. Quest' ultimo riguarda tutte le informazioni e i fatti di cui un membro della commissione viene a conoscenza nell' esercizio della sua attività. In relazione a fatti concreti, i membri dei comitati non sono tenuti al segreto d' ufficio nei confronti dell' autorità di esecuzione cui è diretto il rapporto; lo stesso vale nei confronti della giurisdizione di ricorso nella medesima procedura.

<sup>29</sup> RS 235.1.

Occorre designare un servizio che svincoli singole persone dal segreto d'ufficio, affinché possano ad esempio fornire informazioni a un'altra autorità o istituzione di esecuzione delle pene. Vista la sua indipendenza, la Commissione peritale è l'organo più appropriato allo scopo. Le decisioni possono essere adottate anche per circolazione.

## **5.5. Sezione 5: Indennità**

### **Articolo 15**

Dato che l'attività della Commissione peritale richiede un'alta specializzazione dei suoi membri, le indennità di questi ultimi sono rette dall'articolo 8n capoverso 1 lettera a OLOGA. L'importo totale delle indennità dei membri e degli specialisti esterni nonché delle spese è di massimo 50 000 franchi l'anno.

## **5.6. Sezione 6: Disposizioni finali**

### **Articolo 17 Entrata in vigore**

Nell'ottobre 2010 è stato per la prima volta disposto in Svizzera l'internamento a vita sulla base dell'articolo 64 capoverso 1<sup>bis</sup>; tale sentenza è passata in giudicato: il condannato deve dapprima scontare una pena detentiva di 20 anni, dopodiché sarà internato. La Commissione peritale non è interpellata al momento della pronuncia della sentenza, bensì soltanto quando si tratta di verificare l'internamento. L'articolo 64c capoverso 6 CP consente la valutazione dell'idoneità alla terapia della persona internata a vita e quindi di sollecitare il pertinente rapporto della Commissione peritale già durante l'esecuzione della pena. La soppressione dell'internamento a vita e la sua commutazione in una misura terapeutica stazionaria secondo gli articoli 59-61 CP è tuttavia possibile al più presto quando il condannato ha espiato due terzi della pena.

## **6. Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale**

Le ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale dipendono dal numero dei casi. È prevedibile che questi ultimi aumentino nel corso degli anni, ma non è possibile fare previsioni precise.

I dieci membri della Commissione peritale percepiscono un'indennità giornaliera<sup>30</sup> sia per le attività in seno alla Commissione (presidenza, partecipazione a riunioni plenarie, ecc.) sia per quelle sporadiche in seno ai comitati. I compiti amministrativi sono svolti da una segreteria la cui direzione compete all'Ufficio federale di giustizia<sup>31</sup>. A tal fine sono necessarie risorse di personale corrispondenti, in media, a circa

<sup>30</sup> Art. 15.

<sup>31</sup> Art. 12.

0.1 FTE (Full Time Equivalent) nei primi anni. Nella fase costitutiva il carico di lavoro sarà un po' più elevato; in seguito dovrebbe diminuire.

Il Consiglio federale stima le ripercussioni finanziarie a circa CHF 50 000.— all'anno. In casi motivati la Commissione peritale o il comitato può chiedere traduzioni, analisi e altri accertamenti a specialisti esterni<sup>32</sup>. Se in una valutazione dovessero sorgere costi esterni di questo tipo, l'importo massimo menzionato potrebbe essere superato poiché le perizie farmacologiche, ad esempio, sono molto costose.

<sup>32</sup> Art. 11.